

AZIONE CATTOLICA ITALIANA
Presidenza Diocesana
Arcidiocesi Foggia - Bovino

ATTO NORMATIVO DIOCESANO

(APPROVATO DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 3.10.2004 E
DALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA AGGIORNATA DEL 10.10.2004)

PREAMBOLO

Le origini della città di Foggia sono strettamente legate al rinvenimento di un'antica immagine della Madonna intorno all'anno mille. L'evento suscitò negli abitanti della zona e nei regnanti del luogo particolare interesse e ben presto si adoperarono per edificare una chiesa in onore della 'Iconavetere'. La leggenda racconta che l'Icona fu rinvenuta nelle acque d'un pantano avvolta in sette veli. Sotto il governo dei Normanni, prima e degli Angioini, poi, la città divenne centro di notevole importanza religiosa, culturale e commerciale. Il 25 giugno 1855 il papa Pio IX elevò la Collegiale di Foggia a chiesa cattedrale e la città, quindi, a diocesi. La vita religiosa divenne fiorente, grazie anche alla presenza di numerose congregazioni religiose e confraternite presenti in città. Nella nuova diocesi fu inserita anche la cittadina di San Marco in Lamis, già appartenente all'abbazia nullius di San Giovanni in Lamis (attualmente Convento di San Matteo) proveniente dalla diocesi di Siponto.

Nell'anno 1891 il vescovo Domenico Marinangeli istituì la prima associazione di Azione Cattolica costituita da giovani e intitolata a san Vincenzo Ferrer. L'associazione, sviluppatasi, visse un momento di grande vivacità con Mons. Salvatore Bella che, nel 1912, diede inizio e impulso al circolo culturale 'Alessandro Manzoni' e all'Unione Femminile di Azione Cattolica con le sezioni 'Donne' e 'Gioventù Femminile'.

Col servo di Dio mons. Fortunato Maria Farina, l'Azione Cattolica è promossa in tutte le parrocchie della diocesi, personalmente seguita dal santo vescovo, che guidò spiritualmente i presidenti e i responsabili dell'associazione nonché i numerosi aderenti ad essa. L'associazione maturò la sua specificità di aggregazione laicale chiamata a collaborare in forma organica all'azione pastorale del vescovo e dei sacerdoti, specialmente dei parroci e quanti impegnati nella formazione cristiana del popolo. Sacerdoti in qualità di assistenti e laici di Azione Cattolica condivisero il servizio al Vangelo ponendo in atto iniziative di evangelizzazione negli ambienti e nelle categorie sociali, specie con l'avvicinamento dei 'lontani'. Soprattutto durante la seconda guerra mondiale, che letteralmente decimò Foggia, associati di Azione Cattolica si adoperarono assieme a diversi sacerdoti nel sollievo ai senza casa e ai senza lavoro, offrendo alla città un'indimenticabile testimonianza di carità cristiana. Nell'immediato dopoguerra si registrò la vivace presenza della Fuci e del Movimento dei Laureati cattolici sotto la guida illuminata di Mons. Renato Luisi. All'interno dell'Azione Cattolica diocesana e in stretta collaborazione con le varie articolazioni di essa, la Fuci e il Movimento dei Laureati cattolici contribuì alla formazione politica di molti giovani universitari e laureati che s'impegnarono direttamente nell'amministrazione della città e nella politica proponendo disegni di leggi e modi di gestire la cosa pubblica ispirati ai principi dell'etica e della dottrina sociale della Chiesa.

Alla vigilia del Concilio Vaticano II, durante la celebrazione e all'indomani di essa, l'Azione Cattolica di Foggia, sotto la spinta dei vescovi Amici, Carta, e in particolar modo, Lenotti, primo arcivescovo metropolitano della nuova arcidiocesi metropolitana, ha offerto un valido contributo di idee e di iniziative per la conoscenza del dettato conciliare e per l'attuazione di esso. Con 'la scelta religiosa', ad opera, in specie, del compianto Vittorio Bachelet, anche nell'associazione della diocesi di Foggia si è approfondito il senso dell'essere cristiani nel mondo come profezia e testimonianza, in una più piena consapevolezza dei compiti specifici dei

laici cristiani chiamati, in quanto tali, ad essere presenza di lievito che informa tutto a Cristo nella realtà secolare.

Nel 1986 col decreto della Congregazione per i vescovi sono definite le diocesi d'Italia; con quel decreto è costituita la nuova Arcidiocesi di Foggia-Bovino.

Bovino, città di antichissima erezione, nell'89 a.C. divenne municipio romano e grazie alla sua posizione strategica acquistò prestigio e prosperità. Diocesi di antichissima costituzione conta, tra i circa 70 vescovi che l'hanno pastoralmente governata, uomini di cultura e di santità che hanno contribuito non poco alla crescita civile e religiosa della diocesi. Eccellono per santità, oltre San Marco di Eca, il Beato Antonio Lucci, Mons. Nicola Molinari e Mons. Alessandro Cantoli. Nel 1923 fu nominato vescovo Cornelio Sabastiano Cuccarollo, nativo del Veneto. Qui lavorò molto formando la crescita di circoli di Azione Cattolica e nel 1924 aveva già stampato lo statuto dei circoli della Gioventù Cattolica di Bovino. Il vescovo Cuccarollo promosse l'Azione Cattolica in tutte le parrocchie ed i comuni della diocesi: Accadia, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Monteleone di Puglia, Panni e Sant'Agata di Puglia.

Sotto l'episcopato di Mons. De Giorgi, l'Azione Cattolica Foggia-Bovino riceve un ulteriore impulso, venendo essa proposta come 'insostituibile' in quanto associazione di laici che sposa la pastorale della diocesi collaborando alla sua attuazione, per cui le scelte della chiesa locale sono le stesse dell'associazione. La celebrazione del I Sinodo diocesano ha visto molti associati di Azione Cattolica come membri seri e preparati delle commissioni sinodali, offrendo un valido contributo alla stesura degli schemi dei documenti finali. Mons. Casale ha riconosciuto l'impegno profuso dell'Azione Cattolica per la buona riuscita del Sinodo. La vicinanza di mons. Domenico D'Ambrosio, nel breve periodo di governo pastorale, si è mostrata piena di simpatia. Con incontri di formazione e di spiritualità, ha richiamato l'associazione alla specifica finalità di aggregazione laicale e ad una riscoperta delle proprie radici che rimotivassero il suo impegno ecclesiale. Ultimamente, anche Mons. Francesco Pio Tamburrino ci ha offerto preziosi spunti di riflessioni e indicazioni per una rinnovata presenza della nostra associazione nel territorio.

Ci auguriamo che l'Atto Normativo Diocesano possa contribuire a dare nuovo slancio e volto rinnovato alla Chiesa che è in Foggia-Bovino, nel servizio al Vangelo in un mondo che cambia.

CAP. 1. - L'AZIONE CATTOLICA ITALIANA DELL'ARCIDIOCESI DI FOGGIA-BOVINO

Art. 1. Fonti normative

1. L'Azione Cattolica Diocesana di Foggia-Bovino è retta dallo Statuto dell'Azione Cattolica Italiana, dal Regolamento Nazionale di Attuazione e dal presente Atto Normativo Diocesano.

2. Il presente Atto Normativo Diocesano (AND), regolarmente emanato, ha funzione sussidiaria rispetto alle fonti primarie, cioè lo Statuto ed il Regolamento Nazionale di Attuazione (RNA), e, in caso di contrasto tra norme, si applicano quelle delle fonti primarie.

3. Tutto quanto non richiamato nel presente Atto Normativo Diocesano è disciplinato alla luce delle fonti primarie.

Art. 2. Ordinamento

1. L'Associazione Diocesana che è nella Chiesa di Foggia-Bovino e aderisce all'Azione Cattolica Italiana, ha la denominazione di Azione Cattolica Diocesana di Foggia-Bovino.

2. L'Azione Cattolica Diocesana di Foggia-Bovino ha sede in Foggia, al Corso Vittorio Emanuele II, n. 108.

3. Le variazioni di sede dovranno essere deliberate a maggioranza degli aventi diritto della Presidenza diocesana e ratificate a maggioranza dal Consiglio diocesano.

4. Il Presidente diocesano ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione Diocesana.

5. Il Presidente diocesano può delegare la rappresentanza ad altri membri della Presidenza solo espressamente e per determinati atti od affari.

6. Nel caso il Presidente diocesano non possa svolgere le funzioni di rappresentanza e non possa delegarle ad altri, a norma del comma precedente, la rappresentanza dell'Associazione viene assunta temporaneamente, in forza del presente Atto Normativo Diocesano, dal membro più anziano di età della Presidenza diocesana.

7. L'Azione Cattolica Diocesana di Foggia-Bovino può chiedere il riconoscimento della personalità giuridica secondo le norme civilistiche e conservando la sua natura di Associazione senza scopo di lucro.

8. La proposta deve provenire dalla Presidenza diocesana che deve compiutamente motivarla, e deve essere approvata dal Consiglio diocesano, integrato dai Presidenti parrocchiali, con il voto valido di almeno due terzi degli aventi diritto. Se il Consiglio decide per il riconoscimento, spetta al Presidente curare le fasi del riconoscimento stesso.

Art. 3. Scelte qualificanti dell'Azione Cattolica diocesana

1. L'Azione Cattolica Diocesana di Foggia-Bovino è parte inscindibile dell'Azione Cattolica Italiana e ne condivide attivamente le scelte ed i fini, traducendoli nel proprio

specifico e coniugandoli con le scelte particolari che l'attenzione al proprio territorio impone.

2. L'Azione Cattolica Diocesana di Foggia-Bovino vive nel territorio ed è composta dai laici che, aderendo all'Associazione nazionale attraverso l'Associazione diocesana, vivono a pieno titolo la loro fede nel mondo. Essa si estende dal Subappennino a San Marco in Lamis, passando per Foggia ed ha, tra i suoi fini primari, quello di armonizzare al suo interno tutte le sue componenti al fine di realizzare l'unità. L'unitarietà deve essere sempre ricercata ed incrementata, come scelta di stile e come prima attuazione della comunione fraterna.

3. L'Azione Cattolica Diocesana di Foggia-Bovino sceglie il servizio alla Chiesa diocesana anche e, soprattutto, attraverso il sostegno che i laici di Azione Cattolica danno alle strutture pastorali della diocesi, ad ogni livello, conservando il carisma e l'identità propri e mettendoli come talenti, insieme alla competenza ed alla responsabilità, a servizio della Chiesa.

L'Azione Cattolica Diocesana di Foggia-Bovino, in ossequio all'art. 7 dello Statuto, si sforza di perseguire l'armonizzazione e la collaborazione tra le varie aggregazioni laicali.

4. L'Azione Cattolica Diocesana di Foggia-Bovino sceglie di andare verso i fratelli nello spirito della missionarietà e della verità, non tacendo le situazioni di povertà e di illegalità, impegnandosi in prima persona e visibilmente perché il Regno del Signore trovi attuazione tra le nostre strade, nelle nostre case, dentro le nostre famiglie, oggetto privilegiato di attenzione.

CAP. 2. - ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALL'AZIONE CATTOLICA ITALIANA

Art. 4. Richiesta di adesione

1. Per aderire all'Azione Cattolica Italiana si richiede una libera manifestazione di volontà, espressione di una scelta personale per maturare la propria vocazione alla santità laicale nella testimonianza dei valori evangelici nei vari ambiti di vita, nel servizio ecclesiale e nella partecipazione al cammino pastorale diocesano, e l'accettazione delle regole dell'Associazione.

2. È prevista la figura del simpatizzante, solo per un anno in cui deve percorrere un itinerario formativo e associativo prima di avanzare eventuale regolare richiesta di adesione.

L'Associazione diocesana e territoriale sono impegnate a far maturare nei simpatizzanti la scelta dell'adesione all'ACI.

3. L'Associazione Diocesana può prevedere, soprattutto per i simpatizzanti, segni o strumenti aggiuntivi alla carta di adesione, quali moduli, scheda-diario ed altro, per esprimere ed evidenziare la volontà e l'impegno da parte degli aderenti e/o simpatizzanti all'adesione.

4. Le norme relative alla richiesta, all'accoglimento dell'adesione, alle forme, alla gestione, al ritiro ed all'esclusione dall'Associazione sono stabilite dagli artt. 1-4 del RNA.

Art. 5. Elettorato passivo

1. I Responsabili giovani, ai vari livelli, che hanno compiuto il trentesimo anno di età durante il triennio, possono portare a termine il mandato fino alla scadenza del triennio stesso.

Art. 6. Incarichi direttivi

1. Possono proporsi ad incarichi di responsabilità associativa tutti coloro che abbiano maturato nell'Associazione una permanenza continuativa immediatamente precedente all'assunzione degli incarichi di almeno tre anni, per gli incarichi diocesani e di un anno per gli incarichi parrocchiali; consapevoli delle responsabilità associative in spirito di servizio cristiano alla Chiesa ed all'Associazione, accettando di condividere le finalità, le scelte democraticamente adottate, i metodi, i contenuti dello Statuto dell'ACI, del Regolamento Nazionale di Attuazione, del presente Atto Normativo Diocesano, dei successivi Regolamenti e del Progetto formativo.

2. In caso di dimissioni o decadenza del Presidente diocesano o parrocchiale, i rispettivi Consigli propongono all'Arcivescovo, tramite la Presidenza diocesana, un nuovo nominativo.

3. In caso di dimissioni del Presidente diocesano o di un componente la Presidenza diocesana, scelto tra i non componenti il Consiglio, questi cessa contemporaneamente di far parte del Consiglio stesso.

4. In caso di dimissioni della maggioranza del Consiglio diocesano o parrocchiale, la Presidenza diocesana dà comunicazione all'Arcivescovo e alla Presidenza nazionale prima di procedere a nuove elezioni.

CAP. 3. - ARTICOLAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 7. Definizione e costituzione

1. L'Associazione Diocesana riunisce gli aderenti di tutto il territorio diocesano e, a sua volta, è suddivisa in Associazioni parrocchiali e interparrocchiali costituite da gruppi che, per esigenze formative e pastorali, riuniscono i Ragazzi nell'Azione Cattolica Ragazzi ed i Giovani e gli Adulti rispettivamente in due Settori.

2. Fanno parte dell'Associazione Diocesana anche Gruppi particolari, costituiti nell'ambito dell'Associazione parrocchiale, nati al fine di rispondere ad un'esigenza specifica del territorio o ambiente di vita. Quando si verifica l'esistenza di più Gruppi operanti per i medesimi fini nella diocesi, questi possono costituire un Movimento diocesano.

Art. 8. Condizioni e modalità di costituzione

1. Per la costituzione di una nuova Associazione territoriale o di un Gruppo, ai fini della deliberazione di approvazione del Consiglio diocesano, si richiede che:

- A. Coloro che compongono il nucleo di partenza abbiano già fatto un percorso idoneo ad operare una scelta di vita cristiana; bisognerà provvedere, inoltre, ad offrire un itinerario di vita associativa e di approfondimento di vita cristiana;
- B. prima di aderire, o durante l'anno, gli aspiranti simpatizzanti partecipino ad un itinerario formativo associativo basato sulla conoscenza dello Statuto, del Regolamento Nazionale di Attuazione, del presente Atto Normativo Diocesano, successivi Regolamenti e del Progetto formativo.;

2. Per le Associazioni territoriali, inoltre, il nucleo di partenza non può essere costituito solo da un gruppo dell'Azione Cattolica Ragazzi, ma deve essere costituito anche e comunque da un gruppo di Giovani o di Adulti.

3. Il Consiglio diocesano ha il compito di verificare l'adempimento delle esposte condizioni ed, eventualmente, adoperarsi per la realizzazione.

Art. 9. Associazioni interparrocchiali: condizioni e modalità di costituzione

1. È possibile la costituzione di Associazioni interparrocchiali per i seguenti motivi:

- A. per esigenze di unitarietà pastorale, legate, ad esempio, alla possibilità dell'esistenza di più parrocchie affidate ad un solo Parroco;
- B. per esiguità del numero di aderenti di una singola parrocchia.

Art. 10. Gruppi interparrocchiali

1. Dovendo garantire a tutti gli aderenti un adeguato percorso formativo permanente che tenga conto della necessità del confronto di esperienze interpersonali, pur senza ledere l'autonomia delle singole Associazioni parrocchiali, è possibile costituire gruppi interparrocchiali nel caso nelle parrocchie interessate, si verifichi la presenza di pochi soci in un solo settore o articolazione al punto tale da non poter garantire il confronto suddetto e purchè ogni socio continui ad esercitare il proprio servizio ministeriale nella propria parrocchia.

2. Per la costituzione è necessario che i Consigli Parrocchiali si esprimano favorevolmente a maggioranza e il Consiglio Diocesano venga preventivamente informato.

Art. 11. Vicarie: definizione e costituzione

1. Qualora esigenze pastorali lo ritengano necessario, anche l'Azione Cattolica Diocesana, uniformandosi alla struttura organizzativa della Diocesi, può organizzarsi in strutture intermedie vicariali.

2. Ogni Associazione parrocchiale sarà rappresentata dal Presidente parrocchiale o da un componente del Consiglio parrocchiale, designato dallo stesso Consiglio.

Art. 12. Organi vicariali

1. Nell'ambito di ciascuna Vicaria, l'Associazione opera attraverso l'Assemblea il Consiglio vicariale ed il Delegato vicariale.

Art. 13. Composizione e funzioni del Consiglio vicariale

1. Il Consiglio vicariale è composto dai rappresentanti dei Consigli parrocchiali del territorio di riferimento e rimane in carica per il triennio associativo.

Provvede ad attuare il programma associativo e a coordinare l'attività associativa della zona pastorale vicariale; elabora proposte e contenuti di interesse comune da discutere in sede di Assemblea diocesana, nonché proposte e mozioni da sottoporre, tramite il Delegato vicariale, al Consiglio diocesano.

2. Il Consiglio vicariale è convocato in via ordinaria, almeno una volta l'anno, dal Presidente diocesano e dal Delegato vicariale o da almeno i due terzi dei Consiglieri parrocchiali aventi diritto; in quest'ultimo caso è necessaria la presenza di un componente la Presidenza diocesana.

Art. 14. Delegato vicariale

1. Viene eletto dal Consiglio vicariale all'inizio di ogni triennio associativo tra gli aderenti dei Settori Adulti e Giovani.

D'intesa con la Presidenza diocesana, convoca il Consiglio vicariale, collega le Associazioni parrocchiali all'Associazione diocesana, sensibilizza, favorisce e coordina le diverse iniziative diocesane a livello vicariale.

Art. 15. Movimenti nazionali

1. Il Movimento Studenti (MSAC) ed il Movimento Lavoratori (MLAC) potranno costituirsi a livello diocesano, previa deliberazione di approvazione del Consiglio diocesano che si impegna nella loro promozione riconoscendone l'impegno educativo e missionario.

2. La relativa normativa dovrà raccordarsi con il Documento Normativo Nazionale dei rispettivi movimenti (Statuto art. 30 e RNA artt. 23 e 35).

Art. 16. Movimenti diocesani: costituzione e modalità

1. Può essere costituito un Movimento diocesano quando nella Diocesi sussistono più Gruppi operanti per almeno due anni e con le stesse finalità, previa presentazione ed approvazione da parte del Consiglio diocesano del Regolamento che specifichi le finalità, le modalità, l'organizzazione, la struttura, la stabilità e la consistenza numerica.

2. Il Movimento costituito con l'approvazione del Consiglio diocesano sarà rappresentato nello stesso dal Responsabile.

3. Il Responsabile e gli animatori, devono essere aderenti dell'ACI.

4. Il Movimento può essere costituito anche direttamente dal Consiglio diocesano, rispettando le modalità di cui al comma 1. qualora il Consiglio, seppur non esistano Gruppi formalmente costituiti, ravvisi tra gli aderenti e nel territorio della Diocesi l'esigenza profonda e sentita della costituzione del Movimento. Di ciò il Consiglio dovrà, prima di deliberare per la costituzione, avere la dovuta contezza.

Art. 17. Relazioni con FUCI, MEIC e MIEAC

1. Le relazioni con FUCI, MEIC e MIEAC sono regolate dall'art. 38 dello Statuto (RNA art. 36).

CAP. 4. - ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE TERRITORIALE, DEI GRUPPI, DELLE STRUTTURE DIOCESANE INTERMEDIE, DELLE ASSOCIAZIONI INTERPARROCCHIALI

Art. 18. Associazione parrocchiale: strutture organizzative, organi e funzioni

1. La Parrocchia è il luogo ordinario di vita ed esperienza associativa, di unità e di comunione ecclesiale da testimoniare nell'ambito della comunità cristiana.

2. La struttura organizzativa dell'Associazione parrocchiale è garantita come disposto dall'art. 23.2.c) dello Statuto, dai seguenti organi:

- A. l'Assemblea parrocchiale;
- B. il Consiglio parrocchiale;
- C. il Presidente parrocchiale.

3. L'Assemblea parrocchiale è composta dagli aderenti all'Azione Cattolica Italiana: Adulti e Giovani. Gli aderenti all'Azione Cattolica Ragazzi sono rappresentati dagli Educatori.

L'Assemblea è validamente costituita con la partecipazione della maggioranza degli aderenti.

È convocata in via ordinaria ogni anno per deliberare gli obiettivi e le linee programmatiche per il Consiglio parrocchiale, ed in via straordinaria quando lo delibera il Consiglio parrocchiale a maggioranza e con la presenza dei due terzi degli aventi diritto.

4. Il Consiglio parrocchiale, eletto dall'Assemblea parrocchiale e rappresentativo della realtà associativa, assolve le funzioni della programmazione, gestione e verifica della vita dell'Azione Cattolica parrocchiale; esegue le decisioni dell'Assemblea; cura e verifica le iniziative associative; promuove e coordina le attività dei Settori e dell'Azione Cattolica Ragazzi; elabora la proposta annuale per tutta l'associazione, in sintonia con il programma pastorale diocesano e parrocchiale, tenendo conto del programma associativo diocesano; promuove e coordina i percorsi formativi dei gruppi; cura i passaggi tra articolazioni e settori; si impegna al completamento dell'Associazione ed alla formazione dei Responsabili educativi; partecipa, tramite il Presidente o il Rappresentante, alle riunioni ed alle iniziative del Consiglio vicariale; assume la responsabilità dell'amministrazione che viene affidata ad un Amministratore e/o Segretario.

5. Il Presidente parrocchiale, eletto dall'Assemblea parrocchiale, è nominato dall'Arcivescovo diocesano, su proposta del Consiglio parrocchiale.

Egli promuove e coordina l'attività, curando anche la piena collaborazione con il Parroco e la comunità parrocchiale.

Esercita le funzioni di rappresentanza legale dell'Associazione parrocchiale in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici; garantisce l'unitarietà e la collegialità nell'Associazione ed assicura il pieno funzionamento dei suoi organi.

Convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea parrocchiale.

Art. 19. Regole di funzionamento e modalità di elezione

1. Il Consiglio parrocchiale uscente stabilisce la data dell'Assemblea ordinaria e l'ordine del giorno almeno venti giorni prima della riunione, fissando il numero dei Consiglieri da eleggere se diversamente da quanto appreso indicato ove l'Associazione non fosse completa e/o mancando l'Azione Cattolica Ragazzi.

Il Consiglio parrocchiale invia comunicazione alla Presidenza diocesana che presiederà con un delegato l'Assemblea parrocchiale.

2. Il Presidente parrocchiale, alla presenza del Parroco, convoca gli aderenti eleggibili almeno quindici giorni prima dell'Assemblea per verificare la disponibilità alla candidatura. Cinque giorni prima dell'Assemblea, raccolte le candidature volontarie, redige le liste dei candidati: una per i candidati Presidente, una per il Settore Adulti, una per il Settore Giovani ed una per gli Educatori dell'Azione Cattolica Ragazzi.

Nella compilazione delle liste si dovrà, possibilmente, prevedere la componente maschile e femminile.

Nella sede in cui si svolge l'Assemblea devono esporsi in modo visibile, la copia dello Statuto, del Regolamento Nazionale di Attuazione, dell'Atto Normativo Diocesano e fac-simile delle schede di votazione con i relativi nomi dei candidati.

Le operazioni elettorali devono essere verbalizzate e copia di tale verbale viene inviato alla Presidenza diocesana entro sette giorni dalle votazioni.

3. All'inizio di ogni triennio l'Assemblea parrocchiale elegge sei aderenti regolarmente iscritti: due rappresentanti del Settore Adulti, due rappresentanti del Settore Giovani e due rappresentanti dell'Azione Cattolica Ragazzi.

Il voto viene espresso indicando la preferenza con una "X" accanto al nome del candidato. Il voto è personale, segreto e non delegabile.

4. Nel rispetto del principio che "tutti votano tutti", in ragione del numero dei rappresentanti da eleggere, ogni aderente avente diritto di voto, vota il Presidente, i rappresentanti del Settore Adulti, del Settore Giovani e dell'Azione Cattolica Ragazzi esprimendo le preferenze per ciascun settore.

Per ciascuna componente risultano eletti gli aderenti maggiormente suffragati sino a coprire il numero dei Consiglieri da eleggere.

A parità di voto è eletto il più anziano di età.

I rappresentanti da eleggere per ciascun Settore si riducono ad uno nel caso il Settore non superi i venti aderenti.

In caso di dimissioni, decadenza o assunzione di altro incarico, subentra il primo tra i non eletti e, se esaurita la lista, si procede a nuova nomina su proposta del rispettivo Settore o dell'Azione Cattolica Ragazzi.

5. In presenza di un solo Settore, Adulti o Giovani, esso vota solo i propri rappresentanti in seno al Consiglio parrocchiale, che sarà composto, quindi, da Presidente, Segretario/Amministratore e dai rappresentanti del Settore che ha votato.

6. Nel rispetto del principio che "tutti votano tutti", ogni aderente vota con scheda separata il rappresentante di ogni Settore all'Assemblea elettiva diocesana nel numero di uno per il Settore Adulti, uno per il Settore Giovani ed uno per l'Azione Cattolica Ragazzi, ricevendo quindi tre schede, una per ognuno dei rappresentanti da eleggere. Le Associazioni parrocchiali che hanno un solo Settore, votano un solo Delegato rappresentante il Settore di appartenenza. Il Presidente parrocchiale partecipa di diritto all'Assemblea diocesana.

Se il Settore Adulti e/o Giovani è composto da cento o più aderenti il numero dei delegati sarà elevato a due. Se gli aderenti dell'Azione Cattolica Ragazzi sono centocinquanta o più il numero dei delegati sarà elevato a due.

7. Il Presidente parrocchiale convoca il nuovo Consiglio e propone la elezione del Segretario che svolgerà anche le funzioni di Amministratore parrocchiale.

Nelle Associazioni con più di cento aderenti l'Amministratore può essere distinto dal Segretario; entrambi entrano a far parte del Consiglio con diritto di voto.

Il Consiglio, inoltre, nomina uno o due responsabili di settore e articolazione secondo le proprie esigenze.

8. Il Consiglio è integrato con i rispettivi Segretari del MSAC e MLAC, ove formalmente costituiti, con i Responsabili dei gruppi eventualmente costituiti in Parrocchia, con gli Educatori Responsabili di fascia e Animatori, con voto consultivo.

Hanno diritto di voto il Presidente parrocchiale, il Segretario/Amministratore, i membri eletti dall'Assemblea ed i rispettivi subentranti.

9. Il neo Presidente parrocchiale trasmette alla Presidenza diocesana copia del verbale del primo Consiglio parrocchiale.

Il Consiglio parrocchiale è convocato dal Presidente di regola una volta al mese e ogni qualvolta lo richiedano i due terzi dei Consiglieri aventi diritto.

CAP. 5. - ORDINAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE DIOCESANA

Art. 20. Organi dell'Associazione diocesana

1. Gli Organi dell'Associazione diocesana sono previsti dagli artt. 18 e 22 dello Statuto:
 - A. l'Assemblea diocesana;
 - B. il Consiglio Diocesano;
 - C. la Presidenza diocesana;
 - D. il Presidente diocesano.
2. Le riunioni degli Organi di cui ai punti A., B., C., del precedente comma sono valide solo se è presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.
3. Le deliberazioni sono adottate se votate a maggioranza dei presenti.

Art. 21. Funzioni dell'Assemblea diocesana

1. L'Assemblea diocesana rappresenta l'Associazione in ciascuna delle sue componenti.
In relazione alle scelte pastorali diocesane, delibera in ordine all'Atto Normativo Diocesano, agli obiettivi e alle linee programmatiche pluriennali, allo scioglimento dell'Associazione, ed esercita la funzione elettiva per la formazione del Consiglio diocesano (Statuto art. 18.1.a).
L'Assemblea diocesana, in ragione del numero degli aderenti, nel rispetto del principio che "tutti votano tutti", elegge i Delegati all'Assemblea nazionale di Azione Cattolica Italiana direttamente su di una apposita scheda.
Ogni delegato esprime le preferenze per tutti i Delegati all'Assemblea nazionale da eleggere.
2. E' convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno ed indica le linee associative. Affronta, in via straordinaria, anche su richiesta di due terzi dei Consiglieri diocesani, temi rilevanti per la vita associativa diocesana non indicati nelle linee programmatiche e negli obiettivi già deliberati.
3. L'Assemblea diocesana è presieduta dal Presidente diocesano dell'ACI, coadiuvato da un Ufficio di presidenza di cui egli propone l'elezione all'Assemblea diocesana. I lavori, sia preliminari sia per lo svolgimento dell'Assemblea diocesana sono disciplinati dal Regolamento interno deliberato dal Consiglio diocesano almeno (trenta) giorni prima del suo svolgimento.
4. Partecipano all'Assemblea diocesana con diritto di voto:
 - A. i componenti del Consiglio diocesano uscente;
 - B. i Presidenti parrocchiali;
 - C. i Delegati delle Associazioni parrocchiali eletti nelle rispettive Assemblee per il Settore Adulti, per il Settore Giovani e per l'Azione Cattolica Ragazzi;
 - D. i Delegati vicariali;
 - E. i Segretari ed i Rappresentanti dei Movimenti nazionali di AC formalmente costituiti nella diocesi, secondo quanto stabilito dai rispettivi Documenti normativi. Il Consiglio diocesano stabilisce il numero dei rappresentanti dei Movimenti in seno all'Assemblea diocesana, qualora previsto dai Documenti normativi dei Movimenti.
 - F. i Responsabili dei Movimenti diocesani formalmente costituiti;
 - G. i Presidenti della FUCI, MEIC, MIEAC.

Partecipano inoltre all'Assemblea diocesana, senza diritto di voto: i Membri del

Collegio degli Assistenti diocesani, i Parroci e gli Assistenti parrocchiali dell'ACI, i Presidenti uscenti delle Associazioni parrocchiali, persone invitate dalla Presidenza diocesana, gli aderenti e simpatizzanti.

5. L'Assemblea diocesana all'inizio di ogni mandato elegge a scrutinio segreto i nuovi Consiglieri, in ragione di quattro componenti il Settore Adulti, quattro componenti il Settore Giovani, quattro rappresentanti dell'Azione Cattolica Ragazzi, quattro rappresentanti Unitari scelti tra i Presidenti parrocchiali, i Segretari e gli Amministratori parrocchiali.

Nel rispetto del principio che "tutti votano tutti" ogni delegato esprime le preferenze per tutti i Consiglieri da eleggere.

6. Il Consiglio diocesano uscente stabilisce la data dell'Assemblea diocesana per il suo rinnovo, e viene convocata dal Presidente diocesano.

Art. 22. Funzioni del Consiglio diocesano

1. Il Consiglio diocesano è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione di fronte all'Assemblea ed all'Arcivescovo.

Al Consiglio diocesano spettano le funzioni di cui all'art. 18.1.b) dello Statuto:

- la funzione elettiva per la formazione della Presidenza diocesana ;
- la definizione e la verifica della programmazione associativa, nel quadro degli obiettivi e delle linee approvate al riguardo dall'Assemblea;
- le funzioni deliberative dei regolamenti e dei documenti di indirizzo;
- la determinazione, secondo le modalità previste dallo Statuto, delle quote associative e del contributo associativo per il funzionamento e l'attività dell'Associazione a livello diocesano e per le sue Associazioni territoriali o Gruppi (RNA 28.2b);
- l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuali; controlla la gestione amministrativa dell'Associazione diocesana;
- propone all'Autorità ecclesiastica competente la nomina del Presidente diocesano (Statuto art. 19.5) previa designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di aderenti (RNA 10.c.d);
- esamina la richiesta di adesione e/o di esclusione su proposta del Consiglio dell'Associazione territoriale o il Gruppo (RNA art. 2.1 e 4.3);
- promuove iniziative di formazione dei Responsabili parrocchiali;
- promuove lo sviluppo dei Movimenti, coordinandone l'attività e approvandone il programma, ratifica la nomina dei loro Segretari diocesani; studia e cura le iniziative dell'Associazione diocesana;
- coopta al suo interno una coppia di sposi della Commissione Famiglia con voto consultivo;
- controlla la gestione amministrativa dell'Associazione diocesana;
- nomina Commissioni interne, con voto consultivo, per affrontare problematiche specifiche;
- si adegua per quanto non espressamente richiamato allo Statuto ed al relativo Regolamento nazionale di attuazione;
- delibera la bozza dell'Atto Normativo Diocesano e le eventuali successive variazioni per la conseguente approvazione da parte dell'Assemblea diocesana;
- nomina i membri del Comitato per gli Affari Economici;
- promuove la conoscenza degli strumenti normativi dell'Associazione: Statuto, Regolamento Nazionale di Attuazione, Atto Normativo Diocesano.

2. Il Consiglio si riunisce di regola con frequenza mensile. I Consiglieri diocesani possono incontrarsi con maggiore frequenza per problemi specifici e possono proporre al Consiglio diocesano orientamenti e iniziative.

Il Consiglio diocesano può essere convocato in forma straordinaria su richiesta di almeno i due terzi degli aventi diritto.

Il Consiglio diocesano può essere esteso ai Presidenti parrocchiali per particolari esigenze, ma con voto consultivo.

3. Fanno parte del Consiglio diocesano con diritto di voto: il Presidente diocesano, i Consiglieri eletti, i componenti la Presidenza diocesana ove non fossero già Consiglieri eletti, il Segretario e l'Amministratore diocesano, i Segretari dei Movimenti costituiti eletti dalle rispettive consulte, i Segretari del MSAC e MLAC ove formalmente costituiti, i Responsabili della FUCI, del MEIC, del MIEAC, ove formalmente costituiti.

Fanno inoltre parte del Consiglio diocesano, ma con voto consultivo, la coppia di sposi della Commissione Famiglia, i Responsabili di uffici nominati dal Consiglio e i Delegati vicariali.

4. Il Consiglio diocesano può nominare e far partecipare ai Consigli diocesani con voto consultivo, delle Commissioni interne preposte per lo studio e lo svolgimento di particolari impegni, quali ad esempio la stampa associativa, la scuola di formazione etc.

5. La riunione del Consiglio diocesano è presieduta dal Presidente diocesano o da un Vicepresidente, suo delegato, in caso di impossibilità a partecipare per gravi motivi.

6. Il Consiglio è convocato dal Presidente diocesano, previa deliberazione della Presidenza diocesana circa l'ordine del giorno, l'ora, la data, il luogo della riunione.

7. Il Consiglio diocesano stabilisce con Regolamento interno che approva e ratifica, la composizione dell'Assemblea, dispone le attività preparatorie e gli adempimenti elettorali per il rinnovo triennale del Consiglio diocesano, fissa la data per la celebrazione dell'Assemblea, l'ordine del giorno, il calendario dei lavori, stabilisce le modalità di convocazione di partecipazione e le diverse formalità.

Garantisce inoltre che i Delegati dell'Assemblea votino per tutte le liste e che nella designazione degli eletti sia garantita la presenza di uomini e donne.

Art. 23. Funzioni della Presidenza diocesana

1. Le funzioni della Presidenza diocesana sono stabilite dall'art. 18.1.c dello Statuto:

- promuove lo sviluppo della vita associativa attraverso la partecipazione e la valorizzazione di ogni sua componente ai vari livelli, e ne garantisce l'unità; cura la programmazione organica e coordina l'attività associativa, in attuazione degli obiettivi e delle linee programmatiche decise dall'Assemblea diocesana e nel quadro degli indirizzi e decisioni assunti dal Consiglio diocesano; cura la comunione e collaborazione con l'Arcivescovo, con le comunità parrocchiali e con le comunità ecclesiali; assicura la stabile collaborazione con l'Associazione nazionale e regionale.

2. La Presidenza si riunisce ordinariamente con cadenza quindicinale, possibilmente in giorni fissati nella programmazione annuale per dare continuità all'attività associativa.

3. E' composta dal Presidente diocesano, da quattro Vicepresidenti (due per il Settore Adulti e due per il Settore Giovani) nel rispetto della rappresentanza della componente maschile e femminile e per seguire le finalità associative con riferimento ai settori, dal Responsabile dell'Azione Cattolica Ragazzi o dal Viceresponsabile, in caso di impedimento grave e motivato del Responsabile, dal Segretario diocesano, dall'Amministratore diocesano, dal Collegio degli Assistenti. Essi partecipano collegialmente alle funzioni proprie di tale organo e, in questo quadro, curano gli specifici compiti che possono essere loro affidati.

4. I lavori della Presidenza diocesana sono promossi e coordinati dal Presidente diocesano o da un Vicepresidente, suo delegato, in caso di indisponibilità per gravi motivi.

5. E' convocata dal Presidente diocesano, che fissa l'ordine del giorno anche sulla base di consultazioni informali con i Responsabili di settore e dell'Azione Cattolica Ragazzi.

Art. 24. Funzioni del Presidente diocesano

1. Il Presidente diocesano promuove e coordina l'attività della Presidenza; convoca e presiede il Consiglio diocesano; presiede l'Assemblea diocesana; garantisce l'unitarietà e la collegialità dell'Associazione; ha la rappresentanza legale generale dell'Associazione Diocesana dell'Azione Cattolica Italiana in ambito ecclesiale e civile, anche per gli effetti giuridici.

Art. 25. Elezioni del Presidente e della Presidenza diocesana

1. La proposta per la nomina del Presidente diocesano è effettuata dal Consiglio diocesano, con la designazione, a mezzo di elezione contestuale, di una terna di aderenti. La nomina è di competenza dell'Arcivescovo diocesano (RNA art. 10. c. d.). Il Presidente diocesano uscente rimane in carica fino alla nomina del nuovo Presidente.

2. Il Consiglio diocesano eletto, si riunisce entro sette giorni dall'Assemblea e, presieduto dal membro più anziano, individua una terna di nominativi da proporre all'Arcivescovo per la nomina del Presidente diocesano, secondo le modalità riportate all'art. 10 del RNA.

3. Il Consiglio diocesano, convocato dal neo Presidente, elegge quattro Vicepresidenti diocesani, due Adulti e due Giovani (preferibilmente un uomo ed una donna per ciascun settore), un Responsabile ed un Viceresponsabile dell'Azione Cattolica Ragazzi. Le proposte di candidatura sono di competenza del Consiglio diocesano. Elege inoltre il Segretario diocesano e l'Amministratore diocesano. Le proposte di candidatura per il Segretario diocesano e l'Amministratore diocesano sono di competenza del Presidente diocesano.

4. Come disposto all'art. 21.3 del RNA per l'elezione dei componenti la Presidenza ogni Consigliere esprime sull'apposita scheda un voto per ogni componente da eleggere, fra le candidature formulate. Nei primi tre scrutini è necessaria la maggioranza dei componenti del Consiglio aventi diritto di voto, mentre, dal quarto scrutinio, è sufficiente il voto della maggioranza dei votanti.

5. Alla Presidenza diocesana possono essere invitati, stabilmente o occasionalmente, i Segretari diocesani dei Movimenti formalmente costituiti, la coppia della Commissione Famiglia e i Responsabili di Uffici e Commissioni nominati dal Consiglio.

Art. 26. Organi di collegamento: comitato dei Presidenti parrocchiali

1. Il Comitato dei Presidenti parrocchiali ha natura di organo di collegamento tra il Consiglio diocesano e l'Assemblea diocesana. Per lo studio di particolari problemi che richiedono un approfondimento immediato e diretto con la base associativa, il Consiglio diocesano dovrà allargarsi, a cura della Presidenza diocesana al Comitato dei Presidenti parrocchiali.

2. Il Comitato dei Presidenti parrocchiali è convocato, in relazione a problematiche diocesane o nazionali, dal Presidente diocesano, previa deliberazione del Consiglio diocesano, che stabilisce l'ordine del giorno.

CAP. 6. - DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 27. Contributi associativi ordinari

1. La misura delle quote associative è deliberata annualmente dal Consiglio diocesano sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio nazionale.

Le quote o i contributi mediante i quali gli aderenti concorrono al funzionamento dell'attività associativa non sono trasmissibili né rivalutabili.

2. Promuovere agevolazioni sulla quota associativa annuale a favore dei nuclei familiari, coppie e/o vedovi, con figli aderenti a partire dal primo figlio.

Art. 28. Autofinanziamento

1. L'Associazione diocesana e le Associazioni parrocchiali, possono programmare e promuovere ogni anno attività di autofinanziamento per esigenze dell'Associazione.

Art. 29. Risorse e patrimonio

1. I beni patrimoniali mobili devono essere riportati in un apposito registro-inventario, vidimato ed approvato annualmente dal Consiglio diocesano .

2. Eventuali aggiornamenti devono essere approvati e ratificati dal Consiglio parrocchiale o diocesano.

La responsabilità spetta alla Presidenza diocesana che ne affida la cura all'Amministratore.

Art. 30. Regole di buona amministrazione

1. La gestione amministrativa dell'Associazione è svolta in conformità ai criteri di legittimità, di corrispondenza alle finalità statutarie, di economicità e trasparenza.

Art. 31. Amministratore

1. La responsabilità dell'amministrazione dell'Associazione diocesana spetta alla Presidenza, che ne affida la cura all'Amministratore, eletto dal Consiglio su proposta del Presidente e coadiuvato da un Comitato per gli Affari Economici con funzioni consultive.

2. L'Amministratore, coadiuvato dal Comitato, provvede alla formazione del bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre alla Presidenza e al Consiglio per l'approvazione entro il mese di settembre di ogni anno.

3. L'Amministratore resta in carica per il triennio associativo. In caso di dimissioni viene sostituito fino alla scadenza del triennio da un nuovo Amministratore eletto con le stesse procedure.

Art. 32. Comitato per gli Affari Economici

1. Il Comitato per gli affari economici è presieduto dall'Amministratore, ed è composto da due aderenti competenti amministrativi, eletti dal Consiglio diocesano su proposta del Presidente diocesano.

2. Il Comitato è convocato dall'Amministratore ogni trimestre e/o quando l'Amministratore lo ritenga necessario.

Resta in carico un triennio.

In caso di dimissioni di un componente, lo stesso viene sostituito da altro aderente eletto con le stesse procedure.

Art. 33. Gestione amministrativa parrocchiale

1. A livello parrocchiale, la responsabilità dell'amministrazione è assunta dal Consiglio parrocchiale, che ne affida la cura ad un Segretario/Amministratore, eletto dal Consiglio parrocchiale su proposta del Presidente parrocchiale.

NORME FINALI

Art. 34. Validità Atto Normativo Diocesano

1. Il presente Atto Normativo Diocesano entrerà in vigore solo dopo la favorevole valutazione di conformità con la normativa statutaria e regolamentare espressa dal Consiglio nazionale. Ogni sua eventuale modifica deve essere approvata dall'Assemblea diocesana validamente costituita con la presenza dei due terzi degli aventi diritto e con il voto favorevole della maggioranza.

2. Sino all'approvazione del presente Atto Normativo Diocesano da parte del Consiglio nazionale, si applica la disciplina regolamentare pregressa, limitatamente alle norme compatibili con lo Statuto e con il Regolamento Nazionale di Attuazione.

Art. 35. Scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione diocesana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte dell'Arcivescovo (*cf.* Art. 39.1.2 Statuto).

2. Il patrimonio residuo è devoluto ad altro Ente con finalità analoghe.

La relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano con voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito l'Arcivescovo.

Art. 36. Norma di rinvio

1. Per quanto non contemplato dal presente Atto Normativo Diocesano si rinvia allo Statuto, al Regolamento Nazionale di Attuazione, alle norme canoniche e civili in materia di associazioni in quanto applicabili.